

Contributi

La ricongiunzione di periodi assicurativi

Aggiornato al Febbraio 2006



La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.

La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività o dai loro superstiti.

LA DOMANDA

Deve essere presentata:

- Presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti gestito dall'Inps per:
 - periodi assicurativi versati in altre forme obbligatorie di previdenza (Inpdap, Fondi Speciali ecc.);
 - periodi assicurativi come lavoratore autonomo (coloni, mezzadri, coltivatori diretti, artigiani e commercianti) purché l'interessato abbia almeno 5 anni di contributi versati come dipendente immediatamente prima della domanda;
 - periodi assicurativi presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri ecc.).
- Presso altro Istituto o Cassa alternativo all'Inps per contributi versati presso l'Inps.

QUANTO COSTA

- **Presso l'Inps**
 - è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente;
 - è a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo.
- **Presso un'altra Cassa o Istituto pensionistico**
è a carico dell'interessato.

Il costo è tanto maggiore quanto più l'interessato è vicino alla pensione.

Il pagamento è effettuato con un unico versamento o a rate, su domanda dell'interessato.

Da gennaio 1996

I lavoratori che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e che non hanno maturato in nessuna delle due il diritto a pensione calcolata con il sistema contributivo, possono cumulare gratuitamente i vari periodi al fine di perfezionare i requisiti richiesti per conseguire la pensione contributiva (57 anni di età) di vecchiaia e di inabilità. Questo a condizione che con il cumulo dei periodi si raggiungano comunque i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata. E' data la facoltà al lavoratore che non chiede il cumulo (che è gratuito) di chiedere la ricongiunzione. Il cumulo è previsto anche per i superstiti degli assicurati deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

In particolare

I lavoratori hanno diritto alla liquidazione della pensione in base ai contributi versati nelle varie gestioni previdenziali, calcolate ognuna con la normativa vigente per ciascuna gestione.
Il cumulo è a titolo gratuito.



QUANTE VOLTE

La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta.
Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.



LA RICONGIUNZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

La legge 45/1990 ha introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all'Inps, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti.
La ricongiunzione è pagata dall'interessato. La sentenza 61/1999 della Corte Costituzionale ha però stabilito che i liberi professionisti hanno la possibilità di totalizzare gratuitamente i periodi assicurativi esistenti presso più gestioni nel caso in cui non raggiungano il diritto alla pensione in alcuna di esse. Ogni gestione, secondo il principio del "pro-rata", paga la pensione sulla base dei contributi versati presso di essa.



LA RICONGIUNZIONE PER GLI EREDI

Nel caso in cui l'assicurato muore durante il pagamento della ricongiunzione, bisogna distinguere i seguenti casi:

- se gli eredi hanno diritto alla pensione ai superstiti e l'onere di ricongiunzione è determinante ai fini del calcolo della pensione, l'Inps effettua il recupero del residuo debito;
- se gli eredi non hanno diritto alla pensione ai superstiti, oppure i contributi per la ricongiunzione non sono determinanti per il calcolo della pensione, l'Inps non effettua il recupero del debito residuo.